

# **SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO**

**Principali aggiornamenti alle Regole Applicative  
per la presentazione e il conseguimento  
della qualifica SEU e SEESEU  
ai sensi della deliberazione 72/2016/R/eel**

## Indice

INTRODUZIONE .....	3
MODIFICHE APPORTATE ALLE DEFINIZIONI .....	4
TEMPISTICA PER L'INVIO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA COME SESEU-A AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 72/2016/R/EEL.....	7
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER I SISTEMI DI PICCOLA TAGLIA .....	8
1.    Richiesta semplificata di qualifica di sistemi caratterizzati da impianti fotovoltaici incentivati fino a 20 kW .....	8
2.    Richiesta semplificata di qualifica SEU per gli ASSPC fino a 100 kW .....	9

## **INTRODUZIONE**

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con la deliberazione 72/2016/R/eel, aggiorna la regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC).

Nel dettaglio, il provvedimento

- recepisce le modifiche introdotte dal decreto legge 154/15, come modificato dalla legge di conversione n. 189, e dalla legge 221/15;
- prevede delle semplificazioni nella procedura per il rilascio delle qualifiche di SEU nel caso di sistemi particolarmente semplici e caratterizzati
  - da impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 20 kW fino in relazione al quale vengano erogate la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio sul consumo in sito dei decreti interministeriali 5 maggio 2011 (cd. quarto conto energia) e 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia);
  - da impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 100 kW.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dal decreto legge 154/15, come modificato dalla legge di conversione (legge n. 189 del 2015), la delibera prevede di estendere la definizione di SEEU-A prevedendo che l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica sia verificata alla data dell'1 gennaio 2016 (anziché alla data dell'1 gennaio 2014); ciò nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e l'1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria.

Con riferimento invece alle disposizioni introdotte dalla legge 221/15, la delibera:

- elimina il limite massimo di potenza di 20 MWe precedentemente previsto per la realizzazione di un SEU o di un SEEU-B;
- conforma la definizione di "gruppo societario" a quella prevista dall'articolo 2359 del codice civile;
- estende la definizione di SEEU-A affinché possano rientrare in essi anche i sistemi che, oltre a soddisfare i requisiti di esistenza tipici dei SEEU, presentano soggetti (produttori e clienti finali) riconducibili allo stesso gruppo societario.

Queste ultime disposizioni trovano applicazione dal 2 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della legge 221/15).

Si riportano di seguito le principali modifiche apportate alle Regole applicative.

## **MODIFICHE APPORTATE ALLE DEFINIZIONI**

Si riportano di seguito le definizioni che sono state modificate a seguito dell'entrata in vigore della delibera 72/2016/R/eel:

- **gruppo societario**

definizione in vigore fino all'1 febbraio 2016

*“insieme di società tra le quali sussistono rapporti di controllo di diritto o di fatto come definiti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 e sue successive modifiche”;*

definizione a decorrere dal 2 febbraio 2016

*“insieme di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”;*

- **Sistema Efficiente di Utente (SEU)**

definizione in vigore fino all'1 febbraio 2016

*un “Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione”;*

definizione a decorrere dal 2 febbraio 2016

*un “Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione”.*

Categoria	Potenza massima (**)	Obbligo FER o CAR (*)	Vincoli data	Vincoli di natura giuridica	Vincoli di "area"
SEU	20 MW (fino all'1/02/2016) Nessun limite (dal 02/02/2016)	Sì	Nessuno	1 cliente; 1 produttore (anche diverso); 1 Unità di Consumo.	Il Sistema deve essere realizzato all'interno di un'area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale.

(\*) FER= Fonti Rinnovabili, CAR= Cogenerazione ad Alto Rendimento (come definito dal TISSPC).

(\*\*) Con l'entrata in vigore della legge 221/15, a decorrere dal 2 febbraio 2016 è stato abrogato il limite della potenza di 20 MW.

Tabella 1: Requisiti minimi dei SEU

Per effetto di tale modifica **a decorrere dal 2 febbraio 2016 è stato eliminato il limite della potenza di 20 MW** anche per i SEESEU-B.

I SEESEU-B, infatti, oltre a essere sistemi esistenti, nel senso specificato ai punti i. e ii., lettera jj), comma 1.1 del TISSPC, devono rispettare i medesimi requisiti previsti per i SEU.

Categoria	Potenza massima (**)	Obbligo FER o CAR (*)	Vincoli data	Vincoli di natura giuridica	Vincoli di "area"
SEESEU-B	Nessun limite (20 MW fino all'1 febbraio 2016)	Sì	Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013	1 cliente; 1 produttore (anche diverso dal cliente); 1 Unità di Consumo	Il Sistema deve essere realizzato all'interno di un'area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale.

(\*) FER= Fonti Rinnovabili, CAR= Cogenerazione ad Alto Rendimento (come definito dal TISSPC).

(\*\*) Con l'entrata in vigore della legge 221/15, a decorrere dal 2 febbraio 2016 è stato abrogato il limite della potenza.

Tabella 2: Requisiti minimi dei SEESEU-B

- **SEESEU-A**

sistema esistente, nel senso specificato ai punti i. e ii., lettera jj), comma 1.1 del TISSPC, caratterizzato dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, nel contempo, assume la qualifica di cliente finale e di produttore. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data dell'1 gennaio 2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema. Nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e l'1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di

amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica deve essere verificata alla data dell'1 gennaio 2016;

ovvero dal 2 febbraio 2016

sistema esistente, nel senso specificato ai punti i. e ii., lettera jj), comma 1.1 del TISSPC, caratterizzato dalla presenza di unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite da soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario. L'appartenenza dei soggetti allo stesso gruppo societario deve essere verificata alla data di entrata in vigore della legge 221/15 (2 febbraio 2016) ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema.

Ai fini dell'ottenimento della qualifica di SEESEU-A, non vi sono vincoli di potenza del Sistema né è prevista la presenza esclusiva di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento.

Categoria	Potenza massima	Obbligo FER o CAR (*)	Vincoli data	Vincoli di natura giuridica	Vincoli di "area"
SEESEU-A	Nessun limite	No	Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013	Unico soggetto giuridico (Produttore=Cliente). L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata all'1/01/2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del Sistema. Nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 6/05/2010 e l'1/01/2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data dell'1/01/2016 Ovvero Produttori e clienti finali appartengono al medesimo gruppo societario e l'appartenenza al medesimo gruppo deve essere verificata alla data del 2/02/2016 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del Sistema.	Nessuno

(\*) FER= Fonti Rinnovabili, CAR= Cogenerazione ad Alto Rendimento (come definito dal TISSPC).

Tabella 3: Requisiti minimi dei SEESEU-A

La definizione di SEESEU-C non è stata modificata dalla delibera 72/2016/R/eel, tuttavia, per i soli SEESEU-C aventi i requisiti per essere ricompresi, dal 2 febbraio 2016, fra i SEESEU-A, la validità della qualifica è stata estesa dal 31 dicembre 2015 all'1 febbraio 2016.

## **TEMPISTICA PER L'INVIO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA COME SEESEU-A AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 72/2016/R/EEL**

La richiesta di qualifica come SEESEU-A, come definito a seguito delle modifiche introdotte dalla deliberazione 72/2016/R/eel, deve essere inviata tramite il Portale informatico predisposto dal GSE:

- entro 90 giorni solari dalla data di operatività delle funzionalità del Portale informatico del GSE appositamente predisposte (così come comunicata sul sito internet del GSE stesso) nei casi in cui l'ASSPC, a seguito della sua entrata in esercizio o di modifiche successive, si è configurato per la prima volta come SEESEU-A, ai sensi della deliberazione 72/2016/R/eel, prima della data di operatività delle funzionalità del Portale informatico (così come comunicata sul sito internet del GSE stesso);
- entro 60 giorni solari dalla data in cui l'ASSPC si è configurato per la prima volta come SEESEU-A, ai sensi della deliberazione 72/2016/R/eel, nel caso in cui tale data sia successiva alla data di operatività delle funzionalità del Portale informatico.

I Sistemi qualificati o che hanno fatto richiesta di qualifica come SEESEU-C, possono presentare al GSE una richiesta di qualifica come SEESEU-A, ai sensi della deliberazione 72/2016/R/eel, qualora in possesso dei requisiti previsti per tale tipologia di sistema.

In tal caso, la richiesta di qualifica come SEESEU-A non si configura come una nuova richiesta di qualifica, bensì come una richiesta di modifica di una qualifica pre-esistente e il Soggetto Referente della qualifica SEESEU-C può presentare al GSE la richiesta come SEESEU-A entro 90 giorni dal riconoscimento della qualifica di SEESEU-C ovvero dalla data di operatività delle funzionalità informatiche del Portale informatico (così come comunicata sul sito internet del GSE stesso).

Il rispetto dei suddetti termini di presentazione della richiesta di qualifica e il suo rilascio comportano il riconoscimento dei benefici tariffari previsti a partire dal 1° gennaio 2016 o dal 2 febbraio 2016 a seconda dei casi, ovvero dalla data di entrata in esercizio dell'ASSPC qualora successiva.

**Il mancato rispetto dei termini di presentazione della richiesta comporta il riconoscimento dei benefici previsti dal TISSPC, ove spettanti, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE.**

## **PROCEDURE SEMPLIFICATE PER I SISTEMI DI PICCOLA TAGLIA**

### **1. Richiesta semplificata di qualifica di sistemi caratterizzati da impianti fotovoltaici incentivati fino a 20 kW**

Il GSE, entro il 31 ottobre 2016, anche nei casi in cui non sia pervenuta una richiesta di qualifica al medesimo GSE, avvia una procedura semplificata finalizzata al rilascio della qualifica SEU per le configurazioni caratterizzate dalla presenza di un unico impianto fotovoltaico di potenza non superiore ai 20 kW in relazione al quale vengono erogate la tariffa omnicomprensiva per l'energia elettrica immessa in rete e/o la tariffa premio sul consumo in sito, ai sensi dei decreti interministeriali 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e 5 luglio 2012 (V Conto Energia).

Si specifica che nel caso in cui risulti attiva solo per una porzione di impianto la convenzione di scambio sul posto, e per la parte restante venga erogata la tariffa omnicomprensiva per l'energia elettrica immessa in rete e/o la tariffa premio sul consumo in sito, ai sensi dei decreti interministeriali 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e 5 luglio 2012 (V Conto Energia), l'impianto viene trattato, ai soli fini del rilascio della qualifica SEU/SESEU, come complessivamente operante in regime di scambio sul posto. A tal proposito si rimanda a quanto previsto ai paragrafi 3.1.1 e 3.1.2 delle "Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014" versione n.3.

Per i sistemi per i quali non sia già pervenuta al GSE una richiesta di qualifica, sarà resa disponibile, attraverso apposite funzionalità del Portale informatico, una richiesta di qualifica del sistema precompilata con i dati già a disposizione del GSE, che andrà completata con informazioni e/o documentazione integrativa, in particolar modo in riferimento alle Unità di Consumo e all'identificazione del Cliente Finale.

Una volta completata la richiesta con i dati e le informazioni mancanti, il Soggetto Referente dovrà stampare, sottoscrivere e inviare la richiesta di qualifica SEU generata automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti, corredata da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

**Si specifica che il GSE procederà a pubblicare una guida per il completamento della richiesta di qualifica SEU precompilata e a informare i soggetti interessati indicando anche i termini entro i quali dovrà essere completata e inviata la richiesta.**

Il rispetto dei termini di presentazione della richiesta di qualifica e il suo rilascio comportano il riconoscimento dei benefici tariffari previsti a partire dall' 1 gennaio 2014 ovvero dalla data di entrata in esercizio del Sistema, qualora successiva.

Il mancato rispetto dei termini di presentazione della richiesta comporta il riconoscimento dei benefici previsti dal TISSPC, ove spettanti, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE.



## **2. Richiesta semplificata di qualifica SEU per gli ASSPC fino a 100 kW**

Gli ASSPC entrati in esercizio a decorrere dall'1 marzo 2016 e aventi le seguenti caratteristiche:

- un solo produttore;
- un solo cliente finale;
- un unico punto di connessione alla rete elettrica;
- un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile o in assetto cogenerativo ad alto rendimento di potenza non superiore a 100 kW;
- un'unica unità di consumo;
- assenza di utenze virtualmente connesse alla rete pubblica e/o di UC interne;

possono presentare al GSE una richiesta di qualifica SEU attraverso la seguente procedura semplificata.

A tal fine il Soggetto Referente, utilizzando il Portale informatico, dovrà:

- inserire il codice ASSPC e il codice di controllo rilasciati da Terna (in tal modo il portale del GSE riceverà automaticamente dal sistema GAUDÌ i dati caratteristici del Sistema);
- inserire le informazioni relative all'UC facente parte dell'ASSPC;
- inserire le informazioni relative alla presenza di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (se si è in presenza di tale casistica, il Portale prevede l'inserimento di eventuali codici unità utili ai fini dell'individuazione dell'impianto nelle anagrafiche della cogenerazione);
- inserire informazioni in merito al codice identificativo delle eventuali convenzioni in essere o risolte con il GSE (ad esempio, RID, SSP, TO, CAR, etc.);
- accedere alla sezione "Allegati" per il caricamento della documentazione richiesta, quale in particolare
  - eventuale Nomina del Soggetto Referente da parte del produttore e del cliente finale ai fini della gestione tecnica e amministrativa della richiesta presentata, accettata dallo stesso Soggetto Referente e sottoscritta da tutte le Parti;
  - schema elettrico unifilare completo del Sistema;
  - copia di una recente bolletta dell'energia elettrica relativa alla configurazione per la quale si richiede la qualifica associata al/ai POD dell'ASSPC;
  - copia della licenza/e di officina elettrica utile per l'individuazione del produttore;

- stampare la richiesta di qualifica e l'Allegato Tecnico del SEU, generati automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti e, a seguito della verifica della correttezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, sottoscriverla e caricarla in formato digitale sul Portale informatico, corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori;
- inviare al GSE la richiesta di qualifica del Sistema, dopo aver completato le operazioni descritte in precedenza, attraverso l'apposita funzionalità di invio.

Si evidenzia che il Portale informatico non consente la modifica dei dati provenienti da GAUDI'. Pertanto, qualora l'Utente dovesse riscontrare eventuali incongruenze nei dati visualizzati dal Portale informatico, dovrà provvedere alla relativa modifica su GAUDI', prima di inviare la richiesta di qualifica al GSE.

La richiesta di qualifica deve essere inviata, tramite il Portale informatico predisposto dal GSE:

- entro 90 giorni solari dalla data di operatività delle funzionalità del Portale informatico del GSE (così come comunicata sul sito internet del GSE stesso) nei casi in cui l'ASSPC, a seguito della sua entrata in esercizio o di modifiche successive, si è configurato per la prima volta come SEU prima della data di operatività delle funzionalità del Portale informatico;
- entro 60 giorni solari dalla data in cui l'ASSPC si è configurato per la prima volta come SEU nel caso in cui tale data sia successiva alla data di operatività delle funzionalità del Portale informatico.

Il rispetto dei termini di presentazione della richiesta di qualifica e il suo rilascio comportano il riconoscimento dei benefici tariffari previsti a partire dalla data in cui il Sistema si è configurato per la prima volta come SEU.

Il mancato rispetto dei termini di presentazione della richiesta comporta il riconoscimento dei benefici previsti dal TISSPC, ove spettanti, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE.